www.adapt.it, 27 settembre 2010

Un assist per la competitività

di Michele Tiraboschi

Ampia applicazione del regime di "detassazione" per tutte le somme erogate in relazione a incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa, competitività e redditività legati all'andamento economico dell'impresa.
Questa è l'interpretazione che, come ribadisce la circolare dell'Agenzia delle entrate, deve essere data dell'art. 2 del d.l. 93/2008 coerentemente con la finalità della disposizione, volta a favorire la produttività del lavoro e ad accompagnare la ripresa economica.
No, quindi, a capziosi formalismi e quelle letture "causidiche" delle norme che tanto incidono sulla competitività delle nostre imprese e sulla (bassa) produttività del lavoro.
La circolare supera decisamente ogni dubbio sollevato all'indomani del d.l. n. 85/2008 che aveva esteso al 2009 (proroga poi prolungata a tutto l'anno in corso dalla finanziaria per il 2010) il regime di tassazione solo con riferimento agli incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa, competitività e redditività e non invece alle ulteriori voci inizialmente previste dal decreto n. 93/2008 (cioè le somme erogate per prestazioni di lavoro straordinario o supplementare ovvero rese in funzione di clausole elastiche). A fronte di letture restrittive – secondo le quali non sarebbero rientrate nell'applicazione dell'imposta sostitutiva le somme erogate per prestazioni di lavoro straordinario propriamente intese, bensì soltanto gli straordinari forfetizzati ed i superminimi (cui testualmente ha fatto riferimento la circolare congiunta del Ministero del lavoro e dell'Agenzia delle entrate n. 59/2008) – già la risoluzione del 17 agosto 2010, n. 83/E avrebbe dovuto sgombrare ogni dubbio, laddove argomentava che anche le erogazioni relative a prestazioni di lavoro straordinario possono essere assoggettate a detassazione, se connesse con incrementi di produttività, di competitività e redditività. Così, evidentemente non è stato (come attestano le perplessità evidenziate in alcuni commenti, vedi *Il Sole 24 Ore*, 11 settembre 2010), tanto che l'Agenzia è ora dovuta tornare sul punto affermando che il vincolo di correlazione con parametri di produttività «può sussistere sia nell'ipotesi di straordinario forfetizzato, reso dai dipendenti che non sono vincolati dall'orario di lavoro, sia per le altre tipologie di prestazione straordinaria di lavoro».
Occorre sottolineare che l'interpretazione dell'Agenzia delle entrate e del Ministero del lavoro non fa rientrare per via di prassi amministrativa ciò che era stato eliminato dalla legge: le somme erogate a titolo di straordinario o supplementare ovvero per prestazioni rese in funzione di clausole elastiche non sono detassate in sé, ma soltanto, al pari di ogni retribuzione premiale, ove vi sia una effettiva correlazione con i parametri di produttività; ed allo stesso modo sono riconducibili all'imposta sostitutiva le somme erogate per il lavoro notturno o per il lavoro a turni solo se vi è un riscontro sui risultati positivi perseguiti.
No, anche, a formalismi in merito alla prova della correlazione fra straordinario (o lavoro notturno, o a turni) e produttività: è sufficiente, al riguardo, qualunque documentazione dell'impresa: ad esempio una comunicazione scritta al lavoratore della motivazione della somma corrisposta ovvero una dichiarazione dello stesso datore di lavoro che attesti che la prestazione lavorativa abbia determinato un risultato utile per il conseguimento di elementi di competitività e redditività legati all'andamento economico dell'impresa.

L'interpretazione ribadita dal fisco pare pienamente coerente con la stagione anti-formalistica e sostanzialista avviata, anche nei recenti provvedimenti di de-regolazione delle norme di gestione dei rapporti di lavoro, dal Ministero del lavoro.
L'agevolazione fiscale introdotta dal legislatore, per essere davvero utile, necessita di flessibilità normativa, soprattutto nella regolamentazione dei tempi di lavoro (straordinari, lavoro notturno, turnazioni e via dicendo) che la legge delega ampiamente alla contrattazione collettiva, anche di secondo livello. Ed allo stesso tempo tali misure promuovono, esse stesse, accordi innovativi volti allo sviluppo della produttività e della competitività.

Michele Tiraboschi
tiraboschi@adapt.it

[*] Il presente articolo è pubblicato anche in *Il Sole 24 Ore,* 25 settembre 2010.